



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



CONTRATTO CIG B4480DF3E9

TRA

la società GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato", con sede legale in Via Roma 9, - Ponzone (AL), codice fiscale e partita IVA 02253110064; nella persona del Legale Rappresentante Gianmarco Francesco Bisio, nato a Ovada (AL), il 09/12/1953, CF BSIGMR53T09G197F, di seguito denominato "Committente",

E

l'operatore economico Arestudio s.c. via C. Lombroso, 7/c – Torino C.F. e P.IVA 09973880017 nella persona del Legale Rappresentante Castello Andrea, nato a Torino (TO), il 08/05/1979, CF CSTNDR79E08L219K nel seguito denominato anche "affidatario",

di seguito, collettivamente, anche "le Parti".

Premesso che:

- è stata richiesta, attraverso piattaforma di e-procurement "Traspare", presentazione di offerta economica in data 29 Ottobre 2024 (n. prot. 306 del 29 Ottobre 2024) all'operatore economico Arestudio s.c. via C. Lombroso, 7/c – Torino C.F. e P.IVA 09973880017 PEC arestudio@legalmail.it relativamente al servizio di "Azione di Accompagnamento alla SSL 2023-2027 del GAL Borba - Attività n.2 Supporto alle comunità rurali per la realizzazione di progetti di Smart Village".

In particolare:

- Attività preliminare di supporto al territorio nella definizione di possibili strategie di Smart Village;
- Attività di accompagnamento del partenariato locale nella realizzazione di Smart Village.

- in data 11 Novembre 2024 è pervenuta via piattaforma di e-procurement "Traspare" l'offerta del seguente operatore economico: Arestudio s.c. via C. Lombroso, 7/c – Torino C.F. e P.IVA 09973880017 PEC arestudio@legalmail.it (nostro prot. 320 del 11 Novembre 2024) un importo pari a euro 16.393,44 oltre IVA per euro 3.606,56 e così per complessivi euro 20.000,00.

- la proposta è stata esaminata e ritenuta tecnicamente idonea a soddisfare i fabbisogni del Committente e i prezzi offerti sono stati considerati congrui rispetto alle attività indicate e offerte;

- Arestudio s.c. risulta un operatore in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- con delibera n. 7 del Consiglio di amministrazione del GAL Borba scarl n. 11 del 25/11/2024 è stato determinato di contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestualmente è stato affidato il servizio di "Azione di Accompagnamento alla SSL 2023-2027 del GAL Borba - Attività n.2 Supporto alle comunità rurali per la realizzazione di progetti di Smart Village" all'operatore Arestudio s.c. via C. Lombroso, 7/c – Torino C.F. e P.IVA 09973880017 PEC arestudio@legalmail.it mediante la sottoscrizione di un Contratto per l'importo di euro 16.393,44 oltre IVA per euro 3.606,56 e così per complessivi euro 20.000,00.

Tutto ciò premesso,

ai sensi dell'art 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Affidatario dichiara di conoscerle e accettarle.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le eventuali spese, tasse, imposte, diritti di segreteria, bolli ed emolumenti relativi e dipendenti e conseguenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



Il presente contratto potrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico dell'affidatario.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di "Azione di Accompagnamento alla SSL 2023-2027 del GAL Borba - Attività n.2 Supporto alle comunità rurali per la realizzazione di progetti di Smart Village"

In particolare, l'attività di accompagnamento che il GAL intende attivare consiste nel supporto al territorio nella definizione e attuazione di progetti di Smart Village (Intervento SRG07).

Dovrà essere strutturato un percorso di accompagnamento partecipato che, comprendente molteplici attività di natura informativa e operativa, favorisca l'efficace attuazione dei progetti integrati di comunità, condivisi da gruppi di attori locali pubblici e privati.

L'azione dovrà essere basata sull'impostazione di due macro-attività a loro volta comprendenti specifiche fasi di lavoro:

1. Attività preliminare di supporto al territorio nella definizione di possibili strategie di Smart Village:

- Attività di studio per approfondire il concetto di Smart Village, con riferimento alla normativa europea e nazionale e con valutazione di casi studio e best practices;
- Attività di analisi per approfondire le dinamiche territoriali ed evidenziarne i fabbisogni;
- Coinvolgimento delle comunità locali attraverso azioni informative rivolte alle comunità locali (convegni, seminari, produzione di materiale divulgativo, ecc.) atte a rendere note le caratteristiche delle possibili progettualità da sviluppare;
- Supporto alle comunità locali attraverso azioni dirette di stimolo alla riflessione e alla creazione di progettualità (tavoli di lavoro, focus group, ecc.);
- Accompagnamento degli attori locali nell'attivazione dei partenariati che possano contribuire all'implementazione di strategie innovative in risposta ai fabbisogni individuati;
- Supporto specialistico per la pianificazione dettagliata delle idee progettuali che le comunità locali intendono sviluppare.

2. Attività di accompagnamento del partenariato locale nella realizzazione di Smart Village:

- Supporto nella gestione e nella realizzazione dei progetti di Smart Village avviati;
- Affiancamento nelle attività di coordinamento del partenariato e di attivazione di sinergie tra e con gli attori locali;
- Supporto nelle attività di gestione amministrativo-finanziaria e di rendicontazione dei progetti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla pertinente scheda della SSL del GAL BORBA reperibile al link: <https://www.galBORBA.it/news/509-disponibile-la-strategia-di-sviluppo-locale-2023-2027.html>

In riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia, ossia l'affidatario dovrà inserire i loghi e le diciture che saranno comunicate dal GAL in tutti i materiali prodotti (manuale, inviti, brochure, presentazioni, fogli firme, ecc)

ART. 3 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato totale per la prestazione indicata al precedente articolo "OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO" è pari a Euro **20.000,00 (ventimila,00) Iva e altri oneri inclusi**.

L'importo è da considerarsi comprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico, dei sopralluoghi e delle riunioni.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



L'importo che il GAL potrà riconoscere non potrà essere superiore a tale importo, salvo quanto precisato all'articolo 5. "MODIFICHE E VARIANTI".

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La prestazione complessiva dovrà essere avviata a partire dalla sottoscrizione del presente contratto (nelle forme previste dalla legge), fatti salvi i casi di avvio anticipato del servizio, e dovrà concludersi entro i successivi 36 mesi, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere richieste ed eventualmente concesse dalla stazione appaltante.

ART. 5 - MODIFICHE E VARIANTI

Per quanto riguarda eventuali modifiche o varianti alle suddette prestazioni e specifiche modalità di erogazione del servizio, il GAL si riserva di proporre/autorizzare, mediante apposita comunicazione scritta, modifiche o varianti durante il periodo di efficacia del contratto, nel rispetto e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle seguenti ipotesi:

- Modifiche non sostanziali, ai sensi all'art.120 c.5 e c.7 del D.lgs 36/2023, approvate dal GAL e fermo restando i limiti derivanti dalle somme stanziare nella SSL 2023/2027 del GAL Borba per l'Azione di Accompagnamento – Attività 1 "Accompagnamento e formazione per nuove Cultivar nel territorio del GAL Borba", che riguardino modifiche progettuali del servizio che siano proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'affidatario con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione,
- Qualora se ne ravvisi la necessità, la durata massima del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per il GAL. Il GAL si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

L'importo dell'affidamento, comprensivo di eventuali modifiche e varianti, non potrà in ogni caso superare la soglia prevista per l'applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

La revisione è concessa dal RUP in seguito al ricevimento via PEC di formale istanza di revisione e di idonea documentazione da parte dell'aggiudicatario e in esito ad apposita istruttoria dei presupposti di legge per il suo riconoscimento. L'aggiudicatario potrà presentare formale e motivata istanza di revisione del prezzo del contratto a decorrere dalla seconda annualità e una volta per ciascuna annualità.

ART. 7 - TACCIBILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



3. L'Affidatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
4. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.
5. IL GAL non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
6. Il GAL risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
7. L'Affidatario deve trasmettere al GAL, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI, UTILIZZO DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA

1. Tutti i diritti di proprietà relativi ai contenuti dei documenti realizzati rimangono di proprietà piena ed esclusiva del GAL che ne potrà disporre l'utilizzazione, la diffusione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, senza dover riconoscere alcun diritto ad alcuno.
2. Tutti i prodotti realizzati, che verranno creati o implementati nell'espletamento del presente incarico, rimangono dunque di proprietà piena ed esclusiva del GAL.
3. L'affidatario si impegna a non divulgare informazioni relative al progetto e a non utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza per finalità estranee ai contenuti dell'incarico. L'eventuale utilizzo dovrà essere anticipatamente autorizzato dal GAL.
4. La clausola di riservatezza vincola tutti i soggetti, dipendenti o esterni, coinvolti nel presente incarico.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e si impegna a effettuare le prestazioni previste con la massima diligenza.
2. L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane impiegate nelle attività relative al servizio affidato e oneri sulla sicurezza e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del GAL, sia di terzi, anche in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Ente per inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per errori professionali.
3. Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio affidato.
4. E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere il GAL sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
5. Il GAL è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente e/o ai collaboratori dell'affidatario, prima, durante o dopo l'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo previsto.
6. L'affidatario deve assicurare un'ordinata archiviazione – per eventuali verifiche da parte degli organismi competenti - dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del contratto, con particolare riferimento alle attività attribuite ai componenti del gruppo di lavoro e alle relative fatture (o altra documentazione equipollente).



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



7. L'affidatario deve assicurare per il personale coinvolto nell'esecuzione del contratto il rispetto, per quanto compatibile, del "Codice di comportamento dei dipendenti" disponibile sul sito internet www.galborba.it.
8. In riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia, ossia l'affidatario dovrà inserire i loghi e le diciture che saranno comunicate dal GAL.

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

In quanto operazione cofinanziata dal FEASR il servizio sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa di riferimento relativa alla fonte di finanziamento.

Il controllo sul possesso dei requisiti avviene, per le procedure di affidamento inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità previste dal regolamento interno del GAL Borba scarl che stabilisce tempistiche di attivazione dei controlli e il metodo di campionamento degli affidamenti da sottoporre a controllo. Quando in conseguenza della verifica previste non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il GAL procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva prestata, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo GAL per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il GAL non intende consentire il ricorso allo strumento del subappalto in quanto, data la specificità dell'incarico e la tipologia di procedura espletata, le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere realizzate dall'operatore economico individuato; pertanto, l'affidatario sarà tenuto, a norma del primo periodo dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a eseguire in proprio la prestazione relativa al servizio oggetto del contratto.

ART. 11 - CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato in due soluzioni previa presentazione di regolare fattura elettronica, entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento, a seguito della verifica sul regolare adempimento del contratto. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Le due soluzioni saranno così suddivise:
 - una prima soluzione (primo acconto) pari al 60% dell'importo complessivo dell'affidamento al termine della prima fase di attività di supporto al territorio nella definizione di possibili strategie di Smart Village;
 - una seconda soluzione (saldo) pari al restante 40% dell'importo complessivo dell'affidamento alla completa conclusione del servizio oggetto di affidamento.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del GAL del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: **PSP 23-27 Piemonte, n° domanda..... il CIG e il CUP**. Tali informazioni saranno comunicate dal GAL al soggetto affidatario non appena disponibili.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



ART. 12 - PENALI

1. Il GAL, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi, i tempi, le modalità o le forme/condizioni previste, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'affidatario.
2. Azioni sanzionabili sono:
 - a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni del Committente;
 - b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme rispetto ai servizi indicati e mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Committente in sede di controllo;
 - c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
 - d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.
3. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme/condizioni previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il GAL a mezzo PEC si riserva la facoltà di intimare all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
4. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il GAL può risolvere il contratto, se si verificherà una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto subisce una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023, il contratto richiede una modifica che supera le soglie di cui al comma 2 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, le soglie di cui al medesimo comma;
 - c) l'affidatario si è trovato al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) l'affidamento non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - e) nei confronti dell'affidatario, è intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - f) nei confronti dell'affidatario, è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia ovvero è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
 - g) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
2. In caso di Risoluzione di contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e ai casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono motivo di risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi
 - a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - b) interruzione non motivata del servizio;
 - c) qualora le penali comminate superino il 30% dell'importo contrattuale;
 - d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
 - e) inosservanza del divieto di cessione del contratto, parziale o totale;
 - f) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



- g) riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione inerente all'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto;
 - h) colpevolezza in frode dell'affidatario;
 - i) quando l'affidatario venga sottoposto a una procedura di fallimento;
 - j) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
 - k) violazione del Codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
 - m) In caso di non approvazione della domanda di sostegno trasmessa dal GAL al Settore competente della Regione Piemonte. In caso di approvazione parziale, l'importo complessivo e le attività da attuare saranno riparametrati sui costi effettivamente ammessi a sostegno da parte del settore competente della Regione Piemonte a seguito della fase di istruttoria.
4. Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'affidatario. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'affidatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.
 5. È fatto salvo il diritto del GAL di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti o spesa sostenuta.
 6. Il GAL si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto.
 7. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 14 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto di affidamento, ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'affidatario, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino al momento eseguiti.
3. In tal caso il GAL si obbliga a pagare all'affidatario il corrispondente alle prestazioni già eseguite e all'ammontare delle spese sostenute, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.
4. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa e delle spese sostenute.

ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

1. A seguito della risoluzione anticipata del contratto il GAL ha facoltà di affidare a terzi il servizio, con aggiudicazione ad altro concorrente a seguito di nuova procedura di affidamento.
2. All'affidatario inadempiente saranno addebitate, previa notifica del nuovo contratto, le spese sostenute in più dal GAL per il nuovo affidamento a terzi, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
3. L'affidatario inadempiente incorre, comunque, nelle eventuali responsabilità civili e penali, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto, come pure nel caso di disdetta anticipata del contratto senza giusta causa o giustificato motivo.
4. L'Affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ed eventuali altri collaboratori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. Inoltre, l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Durante l'esecuzione del servizio/della fornitura oggetto del capitolato, l'affidatario si impegna ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela del trattamento dei dati personali in particolare dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".
2. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nello svolgimento del servizio oggetto della presente richiesta di preventivo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma (documenti, immagini, fotografie, interviste agli organi di informazione, ecc.) e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GAL ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

ART. 18 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti che regolano i rapporti tra le parti sono:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - il Contratto stipulato;
 - il D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori leggi in materia di appalti di forniture e servizi;
 - le leggi, i regolamenti e in generale tutte le norme, nessuna esclusa, inerenti al servizio oggetto dell'affidamento, ancorché non espressamente richiamate nella richiesta di preventivo o nel Contratto;
 - il "Codice di Comportamento dei dipendenti del GAL" per quanto applicabile;
 - il Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il Capitolato e gli altri documenti richiamati nell'invito fanno parte integrante del contratto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti in ordine all'interpretazione del Contratto o per altri motivi inerenti alla prestazione in oggetto, sarà competente il Foro di Alessandria, in via esclusiva.



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027



ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rimanda alla legislazione dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 21 - PUBBLICAZIONI

Gli atti relativi alla presente procedura e al presente contratto, secondo quanto previsto dalla legge (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 33/2013) verranno pubblicati sul sito internet del GAL nella sezione Società Trasparente e nella Banca dati nazionali dei contratti pubblici (BDNCP).

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e firmato digitalmente dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

GAL Borba scrl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato"

Il Presidente

(Gianmarco Francesco Bisio)

f.to digitalmente

Arestudio s.c

Il Legale Rappresentante

(Andrea Castello)

f.to digitalmente